

Codice Civile

c.c. art. 433. Persone obbligate.

TITOLO XIII

Degli alimenti (1)

433. Persone obbligate. (2)

All'obbligo di prestare gli alimenti [c.c. 438, 446, 448; c.p.c. 13] sono tenuti [c.c. 1173], nell'ordine:

- 1) il coniuge [c.c. 51, 78, 145, 156];
- 2) i figli legittimi [c.c. 231] o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
- 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi [c.c. 436], anche naturali; gli adottanti;
- 4) i generi e le nuore [c.c. 434];
- 5) il suocero e la suocera;
- 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali [c.c. 439, 447, 2948, n. 2; c.p.c. 545; c.p. 541, 570, n. 2] (3).

(1) Vedi, l'art. 541 c.p., secondo comma; l'art. 155 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, nonché l'art. 279 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635. Secondo quanto dispone il numero 16, primo comma, dell'art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, è attribuita ai comuni la competenza relativa ai provvedimenti per assistenza ad inabili senza mezzi di sussistenza di cui agli articoli 154 e 155 del T.U.L.P.S.

(2) Vedi la L. 23 marzo 1958, n. 338, di ratifica della Convenzione internazionale per il riconoscimento all'estero degli obblighi alimentari firmata a New York il 20 giugno 1956; la L. 24 ottobre 1980, n. 745, ratifica ed esecuzione delle seguenti convenzioni: 1) convenzione sull'assunzione delle prove all'estero in materia civile e commerciale, adottata a L'Aja il 18 marzo 1970; 2) convenzione sull'amministrazione internazionale delle successioni, adottata a L'Aja il 2 ottobre 1973; 3) convenzione concernente il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni relative alle obbligazioni alimentari, adottata a L'Aja il 2 ottobre 1971; 4) convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, adottata a L'Aja il 2 ottobre 1973.

(3) Articolo così sostituito dall'art. 168, L. 19 maggio 1975, n. 151 sulla riforma del diritto di famiglia.

Per quanto riguarda la legge regolatrice delle obbligazioni alimentari nei riguardi dei figli minori, con la L. 4 agosto 1960, n. 918, è stata disposta la ratifica ed esecuzione della convenzione conclusa all'Aja il 24 ottobre 1956, e della convenzione concernente il riordinamento e l'esecuzione della sentenza sugli obblighi alimentari verso i figli minori, conclusa all'Aja il 15 aprile 1958. Vedi, inoltre, l'art. 32, L. 5 febbraio 1992, n. 104, recante legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

